

Ance – Circolare sul dlgs 106/2009 (correttivo del TU sulla sicurezza dlgs 81/2008)
06/08/2009 n.12

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il nuovo testo normativo, che entrerà in vigore il 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all'apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Qui di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel Titolo I.

Per quanto riguarda il Titolo IV, si riporta in allegato un apposito schema esplicativo degli interventi del legislatore.

TITOLO I

Diversamente da quanto inserito nel testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, anche grazie agli interventi posti in essere dall'Ance, prevedendo come in origine la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento de quo.

Con riferimento alla reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

L'aver sanato una violazione non libera quindi l'impresa dall'essere assoggettata al provvedimento sospensivo nel caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima contestazione, questa commetta più violazioni che abbiano la stessa indole della prima.

L'ultima versione del correttivo, entrata al Consiglio dei Ministri, chiarisce anche l'ambito di applicazione del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

Si rammenta in proposito, che già la lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva

evidenziato che tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento circoscrivendone gli effetti sospensivi.

Una ulteriore novità che ha interessato l'art. 14 del d. lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, si ricorda, segue la misura principale della sospensione. Il testo novellato infatti ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all'applicazione dell'interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall'utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In attesa del decreto che definirà in modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, permane nel testo il riferimento all'allegato I che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.

In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione); inoltre è stato specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell'estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.

Infine il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.

La disposizione concernente la data certa del documento di valutazione dei rischi, in virtù del carattere dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di questo da parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del medico competente ove nominato.

Numerose le modifiche apportate dal legislatore alle norme contenute nell'art. 18 del Testo Unico.

In tema di sorveglianza sanitaria si prevede che il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una previsione nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la programmazione sanitaria predisposta dal medico competente.

In secondo luogo si prevede, opportunamente, che il datore di lavoro comunichi al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all'atto della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna di copia della cartella sanitaria).

Il legislatore ha, poi, risolto la questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento va consegnato al RLS e deve essere consultato in azienda.

Si prevede, poi, espressamente che il documento può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del T.U.).

Per la comunicazione dei nominativi degli RLS/RLST all'Inail (e, per il suo tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente strumenti informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.

Una particolare novità riguarda l'inserimento della previsione che attribuisce l'esclusiva responsabilità dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole "unicamente" e "in difetto di vigilanza" per le quali saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti.

Gli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto di appalto indicati all'articolo 26 del d. lgs. n. 81/08 sono estesi, con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.

Viene anche precisato che il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori.

Il legislatore ha poi previsto alcune ipotesi nelle quali viene meno l'obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest'ultima disposizione opera a condizione che le attività ora indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell'allegato XI del T.U.

Una ulteriore disposizione chiarificatrice è relativa all'individuazione dell'esatto riferimento dei costi da indicare nei contratti di appalto relativi alle interferenze. La previsione del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono essere indicati "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" viene sostituita con il più preciso obbligo di indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.

Una novità assoluta ha interessato l'art. 27 del d. lgs. n. 81/08 in cui viene introdotto, ai fini della qualificazione delle imprese edili, uno strumento che consente la continua verifica dell'idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso l'istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d. patente a punti, che è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo venisse inviato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione

definitiva, non è ancora operativo ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.

In via informale, il Ministero si è già impegnato a far partecipare l'Ance ai lavori per la definizione delle modalità di attuazione di tale sistema che, come detto, sarà reso operativo solo a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 12 mesi.

In merito alle modifiche all'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) desta qualche perplessità l'inserimento della previsione, non presente nello schema approvato in prima lettura, secondo la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della valutazione dei rischi, della specifica "tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro". Non è chiaro come possa la tipologia contrattuale influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un fatto oggettivo.

Positiva, invece, la previsione di condizionare la valutazione del rischio stress lavoro correlato alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. L'obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di queste, entro il 1° agosto 2010.

Il legislatore ha inserito nuove previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi: la prima è rivolta ai datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa. In tali casi dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La seconda è rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, dovranno aggiornare il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Si segnala, inoltre, che anche i datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010. Questo aspetto è positivo poiché il D. Lgs. 81/08 precludeva tale possibilità alle imprese edili.

Relativamente alla formazione è stata accolta la proposta che consente alle imprese di effettuare la formazione di dirigenti e preposti anche oppure presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del Testo Unico o le Scuole Edili, ove esistenti, o presso le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Le modifiche apportate all'art. 41 del d. lgs. n. 81/08 legittimano la scelta del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.

Novità sono state introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata all'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà emanare un accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.

In riferimento all'art. 42 del Testo Unico è stata eliminata l'incongruenza di dover adibire il lavoratore inidoneo a mansioni superiori in caso di inidoneità accertata dal medico competente.

I numerosi solleciti effettuati dall'ANCE hanno consentito, inoltre, di introdurre una importante

modifica al testo del d. lgs. n. 81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all'art. 52 del Testo unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente il settore dell'edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità.

In riferimento all'art. 51 del Testo Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni contenute nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente all'attività di vigilanza, che potrà tenere conto, ai fini della programmazione della propria attività, della presenza degli organismi paritetici. Sotto il profilo più strettamente operativo, si evidenzia che viene introdotto l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte degli organismi paritetici dei nominativi delle imprese che hanno aderito agli stessi nonché il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Sempre con riferimento alle modifiche apportate all'art. 51 del Testo Unico, si rileva che in una delle ultime versioni del correttivo era stata introdotta la previsione che attribuiva agli organismi paritetici il compito di verificare periodicamente la funzionalità degli RLST. L'intervento dell'Ance, che ha evidenziato nelle sedi opportune che il ruolo di controllore non rientra nei compiti degli organismi paritetici, ha scongiurato che tale previsione venisse recepita nell'ultima versione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

Come già evidenziato nella precedente Circolare ANCE n. 8/09, è stata confermata la volontà del legislatore di voler modificare l'apparato sanzionatorio, riducendo consistentemente le sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dei casi dimezzate.

Al riguardo, si evidenzia che la pena esclusiva dell'arresto è contemplata, diversamente da quanto disciplinato dal testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due seguenti casi specifici:

- nel caso di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
- per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, si conferma il recepimento della nuova previsione relativa all'art. 302 del T.U., che definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Il legislatore ha circoscritto la conversione dell'arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000 euro invece di 8000 euro come previsto nel d. lgs. n. 81/08, esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi, escludendo comunque la suddetta conversione quando la violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia comportato l'incapacità del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.

Ci riserviamo di tornare sul tema dell'apparato sanzionatorio riportando un confronto dettagliato tra le sanzioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e quelle modificate con il correttivo.

ALLEGATO I

Nel presente allegato è stata inserita la tabella esplicativa, contenente le modifiche apportate al Titolo IV ed ai relativi allegati a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto correttivo del D. Lgs. 81/08.

Si segnalano diverse modifiche alcune delle quali migliorative rispetto alle previsioni del D. Lgs. 81/08. Negativo è invece il giudizio sulle modifiche apportate all'allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) che introduce il principio secondo il quale *"il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa"*.

Si ricorda che, a seguito di interventi da parte di Ance, si era riusciti, nello schema di decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, a far confermare quanto già previsto nel D.P.R. 222/03 e cioè che il coordinatore per la progettazione effettuasse l'analisi e la valutazione di **tutti** i rischi presenti, ivi compresi quelli specifici dell'attività delle imprese. All'analisi e valutazione di tutti i rischi seguiva, pertanto, la stima dei relativi costi da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Con l'attuale formulazione, invece, il piano di sicurezza e di coordinamento diventa uno strumento privo di quelle indicazioni operative atte ad individuare, sin dalla fase di progettazione dell'opera, le misure da adottare per prevenire i rischi connessi alla realizzazione dell'opera, con il conseguente risultato di abbassare notevolmente i livelli di tutela dei lavoratori impegnati.

La modifica suddetta inciderà anche sulla stima dei costi per la sicurezza. Non tutti i costi verranno stimati poiché il coordinatore non analizzerà quelli relativi ai rischi specifici in quanto non evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento. La conseguenza sarà che la quota parte di costi imputabili alle misure di sicurezza relative ai rischi specifici delle imprese (non presenti, come detto, nel PSC) potrà far parte dell'offerta e, quindi, potrà essere assoggettata a ribasso.

La tabella che segue contiene gli articoli del Testo Unico oggetto di modifiche/integrazioni, gli stessi articoli rivisti con le modifiche recentemente approvate e le note di commento alle principali modifiche apportate al testo.

Le differenze sono state evidenziate in grassetto, per darne un maggiore risalto.

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
Articolo 88 Campo di applicazione		
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;	
Articolo 89 Definizioni		
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;	1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto ; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;	<i>Il legislatore ha chiarito una delle principali criticità evidenziata da più parti, tra cui l'ANCE, ossia che è facoltà del committente, e non un obbligo, incaricare un responsabile dei lavori. L'attuale formulazione inoltre non prevede alcuna coincidenza di tale figura con altre figure professionali coinvolte nell'appalto dei lavori.</i>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;</p> <p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;</p>	<p>f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.</p> <p>i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati,</p>	<p><i>Il legislatore ha considerato che, nel caso di coincidenza tra committente dei lavori e impresa esecutrice, non sussiste il problema di incompatibilità, dal momento che il committente (anche impresa esecutrice) ha tutto l'interesse affinché i lavori si eseguano in sicurezza.</i></p> <p><i>In merito al concetto di impresa affidataria nell'ambito di lavori affidati ad un'aggregazione di imprese di tipo consortile si evidenzia che la formulazione proposta dal legislatore è poco chiara. In attesa di avere maggiori chiarimenti in merito riteniamo di poter interpretare la norma nel senso di rinvenire quale impresa affidataria, nel caso in esame, quella individuata dal consorzio come</i></p>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.</p>	<p>anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;</p> <p>i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;</p> <p>l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.</p>	<p><i>assegnataria dei lavori all'atto di partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, ovvero, in caso di lavori privati, nella comunicazione al committente dell'assegnazione dei lavori alle singole consorziate.</i></p> <p><i>Il legislatore ha chiarito che l'idoneità tecnico professionale deve essere riferita ai lavori che, nell'ambito della realizzazione dell'opera, effettivamente l'impresa esegue.</i></p>
<p align="center">Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</p> <p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si</p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.</p> <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p>attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.</p> <p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p> <p>2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).</p>	<p><i>Con la modifica apportata il legislatore ha voluto precisare che il committente o il responsabile dei lavori non devono valutare il PSC ed il fascicolo tecnico, poiché il concetto di valutazione presuppone un giudizio di merito; è corretto tuttavia che il committente (o il RdL) tenga conto di tali documenti nella fase di progettazione dell'opera.</i></p>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p> <p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori,</p>	<p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.</p> <p>7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori,</p>	<p><i>La modifica chiarisce che il CSP deve essere nominato laddove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici. Pertanto nel caso in cui siano presenti un'impresa esecutrice ed un'impresa affidataria che non impegna proprio personale, macchine, attrezzature, l'obbligo di nomina del CSP non sussiste.</i></p>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale</p>	<p>anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>a)verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale</p>	<p><i>In merito alla semplificazione delle procedure per effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale per i "piccoli" lavori, il legislatore ha correttamente ritenuto di correlarla non più al titolo abilitativo, così come previsto dal comma 11 del medesimo articolo, ma all'entità e contestualmente alla rischiosità dei lavori (di cui all'allegato XI)</i></p>

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
<p>(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di</p>	<p>(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto</p>	<p><i>Con la nuova formulazione il committente è tenuto a trasmettere all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, ove prevista, ma allo stesso tempo non deve più trasmettere la documentazione prevista alla lettere a) e b) di questo comma, ma inviare una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica</i></p>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p>11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92,</p>	<p>salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p>11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad</p>	<p><i>di tale documentazione. Questo rappresenta indubbiamente un risultato positivo in termini di semplificazione di adempimenti formali.</i></p> <p><i>La modifica non costituisce una novità, poiché già prevista nel d. lgs. 81, al comma 9.</i></p> <p><i>Modifica al comma 11 dell'art. 90 del d. lgs. 81/08, apportata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 ``Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia</i></p>

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
comma 2.	euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.	<i>alle Comunita` europee - Legge Comunitaria 2008 in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200.</i>
Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione		
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera , i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	<i>Modifica coerente con l'art. 5 comma 1, lett. c) della Direttiva Cantieri 92/57/CEE.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
	b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.	<i>Modifica coerente con l'art. 5 comma 1 lettera a) della Direttiva Cantieri 92/57/CEE.</i>
Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori		
<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle</p>	<p>1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</p> <p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p> <p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione</p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il</p>	<p>all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il</p>	<p><i>La nuova formulazione è coerente con la modifica apportata all'art. 89 comma 1 lettera c) che ribadisce la facoltà del committente di nominare il responsabile dei lavori.</i></p>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).	coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).	
Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori		
<p>1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.</p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).</p>	<p>1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.</p> <p>2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).</p>	<p><i>La modifica si è resa necessaria soprattutto per tener conto dei piccoli committenti privati che, non avendo le necessarie conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, hanno la possibilità di incaricare un responsabile dei lavori che ottemperi, per suo conto, a tutti gli adempimenti di legge.</i></p>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
Art. 95 Misure generali di tutela		
<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:</p> <p>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p> <p>g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p>	<p>1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:</p> <p>d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;</p> <p>g) la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;</p>	<p><i>Il comma è stato dettagliato al fine di promuovere il coordinamento laddove non sia previsto il CSE.</i></p>
Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti		
	<p>1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto.</p>	<p><i>La modifica è coerente con quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2007.</i></p>

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.</p>	<p>2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3.</p>	<p><i>Il legislatore ha apportato numerose modifiche al comma in oggetto: Il riferimento all'articolo 18 comma 1 lettera z) risultava inesatto; più corretto è il riferimento all'art. 29 comma 3, che si riferisce all'aggiornamento della valutazione dei rischi. La nuova formulazione specifica inoltre che in presenza di PSC e di POS non sussiste l'obbligo di stimare ed evidenziare i costi derivanti dalle interferenze, di cui all'art. 26 comma 5, poiché gli stessi sono già contenuti nel PSC.</i></p>
<p align="center">Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</p>		
<p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p>	<p>1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p> <p>3-bis. In relazione ai lavori affidati in</p>	<p><i>Il legislatore ha sostituito il concetto di vigilanza sulla sicurezza dei lavori da parte dell'impresa affidataria con il concetto più generico di verifica delle condizioni di sicurezza, ottenendo dei risvolti operativi importanti relativi al ruolo fondamentale della stessa impresa nella gestione della sicurezza dei lavori affidati.</i></p> <p><i>E' stato correttamente inserito il principio</i></p>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
	<p>subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.</p> <p>3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.</p>	<p><i>secondo il quale l'impresa affidataria riconosca alle imprese esecutrici a cui sono stati subappaltati i lavori, i relativi oneri della sicurezza.</i></p> <p><i>Il legislatore ha inserito la previsione per cui gli obblighi di cui all'articolo 97 possono essere assolti dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, dal dirigente e dal preposto, purchè in possesso di adeguata formazione.</i></p>
<p>Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</p>		
<p>1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:</p>	<p>1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:</p>	

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
<p>4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p> <p>b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p>	<p>4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p> <p>b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.</p> <p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno</p>	<p>2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno</p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u></p>	<p align="center"><u>COMMENTI/NOTE</u></p>
<p>specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.</p>	<p>specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all' ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.</p>	
<p align="center">Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento</p>		
<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.</p>	<p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.</p> <p>6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter . Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si</p>	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO I</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO I</u>	<u>COMMENTI/NOTE</u>
	applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.	
Art. 103 Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora		
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	<i>Abrogato</i>	<i>L'articolo 103 è stato inserito all'interno del titolo VIII capo II.</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
Art. 106 Attività escluse		
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota , non si applicano:	
Art. 108 Viabilità nei cantieri		
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei	1. Fermo restando quanto previsto al punto	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u></p>	
<p>cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.</p>	<p>1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.</p>	
<p align="center">Art. 111 Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota</p>		
<p>8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.</p>	<p>8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.</p>	
<p align="center">Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto</p>		
<p>1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:</p> <p>2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.</p>	<p>1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:</p> <p align="center"><i>Abrogato</i></p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u></p>	
<p>3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.</p>	<p>Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.</p>	
<p align="center">Art. 117 Lavori in prossimità di parti attive</p>		
<p>1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:</p> <p>a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;</p> <p>b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;</p> <p>c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche</p>	<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:</p> <p>a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;</p> <p>b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;</p> <p>c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche</p>	<p><i>L'art. 117 è stato finalmente coordinato con l'art. 83 e con l'allegato IX, lasciando discrezionalità al datore di lavoro nel caso di svolgimento di lavori in prossimità di parti attive (linee elettriche o impianti elettrici) consentendo comunque di far riferimento ai valori tabellati di cui all'allegato IX.</i></p>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.	pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.	
Art. 118 Splateamento e sbancamento		
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.	1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso dei lavoratori , le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.	
Art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli		
	7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.	
Art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali		
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate,	1. Nei lavori in quota , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u>	
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.	impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato XVIII.	
Art. 125 Disposizione dei montanti		
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.	4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.	
Art. 128 Sottoponti		
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.	2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico , per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.	
Art. 136 Montaggio e smontaggio		
4. Il datore di lavoro assicura che: d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;	<i>Abrogata</i>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u></p>	
<p align="center">Art. 137 Manutenzione e revisione</p>		
<p>1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</p>	<p>1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.</p>	
<p align="center">Art. 138 Norme particolari</p>		
<p>2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.</p> <p>5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:</p> <p>a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;</p> <p>d) alla disposizione di cui all'articolo 128,</p>	<p>2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.</p> <p>5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:</p> <p>a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;</p> <p align="center"><i>Abrogata</i></p>	

<p align="center"><u>D. LGS. 81/08</u> <u>CAPO II</u></p>	<p align="center"><u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>CAPO II</u></p>	
<p>comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.</p>		
<p align="center">Art. 139 Ponti su cavalletti</p>		
<p>1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.</p>	<p>1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.</p>	
<p align="center">Art. 140 Ponti su ruote a torre</p>		
<p>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.</p>	<p>3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.</p>	
<p align="center">Art. 148 Lavori speciali</p>		
<p>1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</p>	<p>1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.</p>	

<p align="center">Art. 157 Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori</p>		
<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).</p>	<p>1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.</p>	
<p align="center">Art. 158 Sanzioni per i coordinatori</p>		
<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito</p>	<p>1. Il coordinatore per la progettazione è punito</p>	

<p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>	<p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1;</p> <p>2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).</p>	
<p align="center">Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti</p>		
	<p>1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in</p>	

<p>1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;</p> <p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>	<p>assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.</p> <p>2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;</p> <p>c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 90, comma 7, 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>	
--	---	--

<p>1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p> <p>2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140,</p>	<p>500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.</p> <p>3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p>	<p><i>Positivo l'intervento del legislatore che ha ricondotto molte violazioni ad un unico principio con la conseguenza che il personale ispettivo potrà irrogare una sola sanzione per violazione dell'unico principio e non per ciascun inadempimento rientrante in quel principio.</i></p>
---	--	---

commi 3 e 6, 152, comma 2.		
Art. 160 Sanzioni per i lavoratori	Art. 160 Sanzioni per i lavoratori autonomi	
<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.</p> <p>2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.</p>	<p>1. I lavoratori autonomi sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;</p> <p>c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.</p>	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
Allegato X	Allegato X	
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri	1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.	materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici , le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.	
Allegato XIII	Allegato XIII	
4. Locali di riposo e di refezione	4. Locali di riposo, di refezione e dormitori	
	4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.	
2. Aerazione	2. Aerazione e temperatura	
	2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.	
7. Vie di circolazione	7. Vie di circolazione e zone di pericolo	
	7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
ALLEGATO XIV	ALLEGATO XIV	
Modalità di svolgimento dei corsi	Modalità di svolgimento dei corsi	
<p>La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 30.</p> <p>E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore.</p>	<p>La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA .</p> <p>E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.</p> <p>Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.</p>	
ALLEGATO XV	ALLEGATO XV	
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	
2.1. - Contenuti minimi	2.1. - Contenuti minimi	
2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed	2.1.2 lettera, c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla	<i>Il legislatore ha accolto le numerose istanze dell'ANCE in merito alla necessità di individuare e valutare tutti i rischi connessi</i>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;	organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;	<i>alla realizzazione dell'opera.</i>
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:	<i>La modifica, commentata ampiamente in premessa alla tabella, rappresenta, come detto, una grossa criticità e non è condivisibile dall'Ance. Tra l'altro tale modifica è anche in contrasto con la modifica apportata al punto 2.1.2, lettera c).</i>
ALLEGATO XVII	ALLEGATO XVII	
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al	01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
<p>committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo</p> <p>c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale</p> <p>d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori</p> <p>e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario</p> <p>f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente</p>	<p>nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo</p> <p>c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.</p> <p>d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.</p>	<p><i>Il legislatore ha accolto le osservazioni dell'ANCE finalizzate a semplificare alcuni adempimenti formali in fase di verifica di idoneità tecnico-professionale.</i></p> <p><i>Molte informazioni richieste nell'allegato XVII del d. lgs. n. 81/08 erano infatti già contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui alla lettera b) che tutte le imprese sono tenute a redigere. La nuova formulazione tiene conto della necessità di snellire procedure poco utili ai fini della sicurezza dei lavoratori.</i></p>

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
<p>decreto legislativo</p> <p>h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo</p> <p>i) documento unico di regolarità contributiva</p> <p>l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo</p> <p>2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo</p> <p>3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.</p>	<p>2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:</p> <p>d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo</p> <p>3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.</p>	<p><i>Il legislatore ha chiarito che i lavoratori autonomi dovranno esibire gli attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..</i></p>
ALLEGATO XVIII	ALLEGATO XVIII	
1. Viabilità nei cantieri	1. Viabilità nei cantieri	
	1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
	<p>pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.</p> <p>1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.</p> <p>1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.</p> <p>1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.</p> <p>1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.</p>	
2.1.5. Parapetti	2.1.5. Parapetti	
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore	2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto	

<u>D. LGS. 81/08</u> <u>ALLEGATI</u>	<u>TESTO INTEGRATO D. LGS. 81/08 E</u> <u>CORRETTIVO</u> <u>ALLEGATI</u>	
sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiate sul piano di calpestio.	a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiate sul piano di calpestio.	
2.1.6. Ponti a sbalzo	2.1.6. Ponti a sbalzo	
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti norme:	2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:	
2.2. Ponteggi in altro materiale	2.2. Ponteggi in altro materiale	
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.	2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131 del Capo V.	
ALLEGATO XIX	ALLEGATO XIX	
2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi	2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi	
<p>Controllare che il disegno esecutivo:</p> <p>Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;</p> <p>Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;</p> <p>Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.</p>	<p>Controllare che il disegno esecutivo:</p> <p>Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;</p> <p>Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;</p> <p>Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.</p>	